

N. 00180/2018REG.PROV.COLL.

N. 04806/2017 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4806 del 2017,
proposto da:

Comune di Borgo Vercelli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Imperato, con domicilio eletto presso
lo studio Stefano Palmieri in Roma, via Alberico II, n. 4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, Sez. I, n. 1480/2016, resa tra
le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Palmieri, in dichiarata delega dell'avvocato Imperato, e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello proposto dal Comune di Borgo Vercelli per la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Piemonte ha accolto il ricorso proposto in primo grado dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, ha annullato la delibera adottata dal commissario straordinario n. 3 del 15 settembre 2015, di determinazione delle tariffe dell'imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI), nonché la delibera del commissario straordinario n. 4 del 15 settembre 2015, di determinazione delle tariffe dell'addizionale IRPEF.
2. Si è costituito in giudizio per resistere all'appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L'appello merita accoglimento in parte, nei sensi appresso specificati.
5. Va in via pregiudiziale esaminato il motivo diretto a sostenere l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto dal Ministero.

Il motivo è infondato.

L'articolo 52, comma 4, d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446 testualmente prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze *“può impugnare i regolamenti sulle entrate per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa”*.

Come riconosciuto in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione in esame attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze una legittimazione straordinaria a ricorrere, per l'annullamento, per motivi di

legittimità, dei regolamenti e degli atti adottati dall'ente locale in materia di entrate. Tale legittimazione spetta *ex lege* e prescinde, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata in capo al Ministero, anche dall'esistenza di una lesione attuale e concreta alla prerogative del Ministero o agli specifici interessi istituzionali di cui lo stesso risulti portatore.

In questo senso si è espressa questa stessa Sezione (17 luglio 2014 n. 3817) chiarendo condivisibilmente che *“l'articolo 52 del d. lgs. n. 446 del 1977 attribuisce [...] al Ministero dell'economia e delle finanze una sorta di legittimazione straordinaria a ricorrere alla giustizia amministrativa, per l'annullamento dei regolamenti e degli atti in materia di tributi adottati dall'ente locale, per motivi di legittimità. Tale legittimazione, conferita al Ministero dalla norma citata, prescinde dall'esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo allo stesso dicastero, configurandosi come una legittimazione ex lege, esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero dalla stessa legge (cfr. Cons. Stato, sez. 3, parere del 14 luglio 1998)”*.

6. Ugualmente infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di interesse riproposta dal Comune in appello sulla base della considerazione che i provvedimenti impugnati sono stati adottati da un commissario nominato dal Prefetto, ossia da un altro organismo dello Stato.

Sul punto meritano condivisione le conclusioni cui è giunto il T.a.r., il quale ha correttamente rilevato che il commissario straordinario regge il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale in sostituzione degli organi ordinari, adottando atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, imputati direttamente ed esclusivamente al Comune.

7. Il ricorso di primo grado era quindi ammissibile.

8. Nel merito l'appello del Comune di Borgo Vercelli va accolto in parte, nei sensi di seguito specificati.

Il Ministero ha impugnato le delibere commissariali sopra indicate, deducendone l'illegittimità in quanto adottata in violazione del termine di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Tale disposizione prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Il Ministero evidenzia che, con riferimento all'anno 2015, il termine di deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 200, n. 267 – è stato fissato, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015: sostiene pertanto che, essendo stato l'atto impugnato adottato in data 15 settembre 2015, esso sarebbe illegittimo per violazione del citato termine perentorio.

9. La tesi merita solo parziale condivisione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l'illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all'art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide: ciò che risulta preclusa è soltanto l'applicazione (retroattiva) all'esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).

10. Nel caso di specie l'approvazione della deliberazione oltre il termine del 30 luglio 2015 non determina in radice la sua illegittimità, ma ne preclude

l'applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall'approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015. Ed è solo in questi termini (nella misura in cui è diretto a contestare l'efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali) che l'originario ricorso del Ministero merita accoglimento (cfr. in questi termini Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2017, n. 4104).

11. La peculiarità e la parziale novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, nei sensi specificati in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Giovagnoli

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

